

**DIRITTO D'INFORMAZIONE VERSUS DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E ALL'ONORE NEL C.D.
GIORNALISMO D'INCHIESTA**

Nota a Cassazione, sez. III civile, 6 maggio-9 luglio 2010 n. 16236

1. Il caso

La sentenza in commento¹ prende le mosse da un caso emblematico di giornalismo d'inchiesta in tema di malasanità per una presunta diffamazione a mezzo stampa.

In particolare la vicenda è originata dal ricorso di un laboratorio di analisi cliniche al fine di ottenere il risarcimento del danno a seguito della pubblicazione da parte di alcuni cronisti di una serie di articoli dal contenuto diffamatorio.

I giornalisti, infatti, dopo aver versato alcun litri di tè in contenitori sterili, li avevano portati presso alcuni laboratori di analisi per verificare l'attendibilità clinica dei risultati effettuati.

In tal modo avevano scoperto che un laboratorio convenzionato con il servizio sanitario nazionale non aveva saputo riconoscere che non si trattava di liquido da analizzare ma semplicemente di una sostanza di natura vegetale.

A seguito di tale scoperta i cronisti avevano deciso di pubblicare sul quotidiano locale vari articoli narrando l'accaduto come un (evidente) caso di malasanità.

Il laboratorio in questione, tuttavia, aveva ritenuto diffamatorio il contenuto degli articoli ed aveva promosso ricorso in sede civile per ottenere il risarcimento del danno patito.

In primo grado di giudizio il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda in relazione ad uno solo tra gli articoli pubblicati. La Corte d'Appello, invece, aveva rigettato le domande del ricorrente, statuendo anzitutto che non si potesse dubitare della veridicità della notizia riportata, e d'altra parte che fosse indiscutibile l'interesse pubblico della notizia.

Avverso la sentenza d'Appello il laboratorio propone ricorso in Cassazione, per violazione dell'art. 21 Cost. e 51 e 595 cod. pen., in particolare per non aver tenuto in considerazione il (mancato) rispetto del c.d. decalogo del giornalista e, dunque, i limiti della continenza, della pertinenza e della verità del fatto².

Per la ricorrente, in sostanza, il fatto narrato era frutto di una dolosa artefazione della realtà: il quotidiano non aveva riferito semplicemente i fatti ma li aveva materialmente posti in essere al fine di creare clamore e scalpore nella pubblica opinione.

La Corte di Cassazione nella sentenza in commento, dunque, torna a pronunciarsi sul delicato e spinoso tema del giornalismo d'inchiesta, e soprattutto sui confini del diritto di critica e di cronaca da bilanciare con i diritti alla riservatezza, all'onore e al prestigio dei soggetti giuridici³.

2. Le argomentazioni della Corte di Cassazione

¹ Cassazione, sez. III civile, 6 maggio-9 luglio 2010 n. 16236, in *Foro it.*, 2010, I, 2667.

² Criteri elaborati per la prima volta nella sentenza Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259, in *Foro it.*, 1984, I, 2711, con nota di PARDOLESI. La Corte parla di pertinenza nel senso di «utilità sociale dell'informazione». Per quanto riguarda la verità essa deve essere oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca, che comporta l'obbligo per il giornalista di accertare l'attendibilità delle fonti di provenienza dell'informazione e la verità del fatto non solo nel suo significato formale ma anche sostanziale. Infine per continenza intende la forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta.

³ In generale sul rapporto tra la protezione dei dati personali e l'attività giornalistica, vedi VOTANO, *L'attività giornalistica*, in AA. VV., *Il codice dei dati personali; termini e problemi*, a cura di CARDARELLI-SICA- ZENO ZENOVICH, Giuffrè, 2004.

Il Supremo Collegio coglie l'occasione propiziata dal caso concreto per delineare i contorni del c.d. giornalismo d'inchiesta, *species* del più ampio *genus* dell'attività di informazione, ancorando molte delle proprie argomentazioni al dettato costituzionale.

In particolare la Corte sottolinea come il giornalismo d'inchiesta sia la più «alta e nobile attività di informazione» poiché in tal modo si realizza la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, all'elaborazione e al commento di notizie su tematiche di estremo rilievo per la collettività.

A fondamento di questa importante funzione sta l'art. 21 della nostra Carta costituzionale, che tutela la libertà di manifestazione del pensiero in ogni sua declinazione.

Con il giornalismo d'inchiesta le notizie vengono acquisite autonomamente direttamente e attivamente dal professionista attraverso una ricerca tutta particolare, che non si limita semplicemente ad ottenere le informazioni mediante una ricezione passiva.

Da questo contesto la Suprema Corte fa discendere un importante principio di diritto: tale tipologia di giornalismo deve essere tutelata al punto tale da comportare una meno rigorosa applicazione dell'attendibilità della fonte da cui proviene la notizia⁴, tenendo però fermo il rispetto delle altre due condizioni previste per il legittimo esercizio del diritto di cronaca.

In particolare, deve essere rigorosamente rispettato il limite *dell'interesse pubblico all'informazione* in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti e alla materia in discussione orientamento, quest'ultimo, assolutamente in linea con la giurisprudenza precedente⁵.

Quanto, infine, al limite della *continenza*, con esso s'intende il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca giornalistica, da tenere in considerazione anche nel caso in esame⁶.

Il Supremo Collegio specifica, inoltre, che tale differenziazione è dovuta proprio alle modalità di acquisizione delle informazioni in modo diretto e autonomo da parte del cronista. Da qui la necessità di una differente valutazione in sede giurisdizionale di tale condizione tanto da tramutarsi in «non violazione della correttezza professionale».

In altre parole, la Suprema Corte distingue il giornalismo d'inchiesta dall'informazione in generale quanto alla particolare modalità di acquisizione delle notizie con la conseguente differenziazione di valutazione in sede di giudizio sui classici requisiti per l'applicazione della scriminante del diritto di cronaca.

In tale modo i giudici non dovrebbero più verificare la sussistenza del parametro della verità del fatto bensì limitarsi alla sola verifica dell'esistenza di un interesse pubblico, di un linguaggio continente e della corretta applicazione delle regole di deontologia professionale (legge n. 69 del 1963 e la Carta dei doveri del giornalista, protocollo approvato l'8 luglio 1993 dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti).

Nel caso di specie, dunque, la Corte rigetta il ricorso, ritenendo che il comportamento posto in essere dai cronisti rientri nel diritto di cronaca essendosi questi ultimi limitati ad accertare fatti, svolgendo autonomamente un'inchiesta, per poi rendere conoscibili i risultati attraverso la pubblicazione su un quotidiano locale.

3. Il rilievo costituzionale della sentenza in commento

La sentenza in epigrafe, risulta essere di particolare interesse soprattutto per le motivazioni e le argomentazioni poste a fondamento della decisione che si basano sulla lettura combinata di alcuni principi costituzionali.

⁴ Sul punto la stessa Suprema corte cita la propria giurisprudenza precedente. In particolare si veda, tra le altre, Cass. 19 gennaio 2007 n. 1205 (in *Corriere giur.*, 2007, 1550, con nota di FITTIPALDI): «il significato di "verità oggettiva della notizia" va inteso sotto un duplice significato, potendo tale espressione essere intesa sia nel senso di "verità del fatto oggetto della notizia", sia nel senso di "verità della notizia intesa come fatto in sé" e perciò indipendentemente dalla verità del suo contenuto, anche in una tale ultima accezione identificando gli estremi del possibile esercizio del diritto di cronaca; a tal fine, tuttavia, occorre innanzitutto che la propalazione della notizia riferita costituisca essa stessa e di per sé un *fatto* così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe meno al suo compito informativo se ne tacesse, ed inoltre che il cronista metta bene in evidenza che la *verità* non si estende anche necessariamente al contenuto di quanto riferito ma si limiti a registrare il fatto storico in sé considerato che la notizia circoli pubblicamente e riferisca anche la fonte di propalazione».

⁵ Sul punto vedi, tra le altre, Cass. 18 marzo 2008 n. 7261 in *Giust. civ.*, 2008, I, 1664.

⁶ Sul punto vedi, tra le altre, Cass. 4 febbraio 2005 n. 2271, in *Mass.*, 2005, 153; Cass. 17 luglio 2007, n. 15887, in *Mass.*, 2007, 1313; Cass. 6 agosto 2007, n. 17172, in *Mass.*, 2007, 1338.

In particolare il Supremo Collegio rileva che in tema di libertà di stampa e diritto di cronaca i diritti costituzionali da bilanciare sono da un lato la tutela della persona alla reputazione e alla riservatezza, dall'altro il diritto all'informazione.

Nel caso di specie prevale senz'altro quest'ultimo alla luce di due importanti considerazioni compiute dalla Corte.

In primo luogo, infatti, dalla previsione costituzionale secondo la quale «la sovranità appartiene al popolo» il Supremo Collegio fa discendere che l'attività di informazione attraverso il giornalismo d'inchiesta risulta essere uno degli strumenti necessari per rendere il popolo davvero «sovrano». Infatti tale non può dirsi se non è pienamente informato di tutti i fatti, eventi, accadimenti di interesse pubblico che si susseguono e il cui tramite è necessariamente il giornalista «al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell'opinione pubblica senza limitazioni o restrizioni di alcun genere».

In secondo luogo, ad avviso della Corte, è lo stesso legislatore ordinario che ha ricondotto la tutela dei diritti della persona tra le *eccezioni* rispetto al generale principio di tutela del diritto di informazione.

La c.d. libertà d'informazione, infatti, si articola in una pluralità di diritti: quello di informare, quello di informarsi ed infine quello di essere informati.

Per garantire il rispetto di questi principi è necessaria la presenza di una pluralità di fonti da cui attingere le notizie, tale da garantire il pluralismo dei mezzi di comunicazione per consentire una conoscenza di tutte le opinioni anche quelle minoritarie.

Deve esservi, inoltre, obiettività e imparzialità dei dati forniti e tale attività deve essere svolta in modo completo e nel rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico e del buon costume (in questo senso si veda, tra le altre, Corte costituzionale, sentenza 26 marzo 1993, n. 112⁷, in tema di radiotelevisione).

La sentenza in epigrafe merita, inoltre, di essere segnalata per una ulteriore ragione.

Appare, infatti, interessante la distinzione che la Corte propone tra giornalismo d'inchiesta e giornalismo *tout court* rimodulando in tal senso i requisiti richiesti per l'applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca (art. 51 cod. pen.).

Come sopra accennato, per tale specifica categoria, può essere operata da parte del giudice una verifica meno rigorosa dell'attendibilità della fonte di provenienza della notizia perché si presume che essa sia di percezione diretta del giornalista stesso.

Tuttavia da tale assunto non discende una assoluta preminenza del diritto di cronaca rispetto alla tutela dell'onore e della reputazione.

La Corte di Cassazione, infatti, tiene saldi gli altri due limiti cioè quello dell'interesse pubblico e della correttezza del linguaggio, mentre il limite dell'attendibilità della fonte si trasforma in un generale rispetto dei principi etici e deontologici da parte del cronista.

⁷ In *Foro it.*, 1993, I, 1339, con nota di CARINGELLA.